

XVI legislatura

**Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva**

**COM (2010) 184 def.**

68/DN

8 giugno 2011



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea

**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva**

**COM (2010) 184 def.**

Dossier 68/DN  
8 giugno 2011

*ha collaborato Giuseppe Pascale*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore

...

*Consigliere parlamentare*  
*Rappresentante permanente del Senato*  
*presso l'Unione Europea*  
Beatrice Gianani \_0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare*  
*Documentarista*  
Federico Pommier Vincelli \_3542

## Segreteria

Grazia Fagiolini \_2989  
Simona Petrucci \_3666

Fax 06 6706\_4336

## Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Alessandra Lai \_2969

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Elena Di Pancrazio \_3882

*Coadiutori parlamentari*  
Nadia Quadrelli \_2653  
Laura E. Tabladini \_3428  
Monica Delli Priscoli \_4707

## Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )  
fax 06 6865635

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Stefano Filippone Thaulero \_3652

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Giuseppe Trezza \_3478

*Coadiutori parlamentari*  
Daniela Farneti \_2884  
Antonella Usiello \_4611

## Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria \_2891  
fax 06 6706\_3677

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Roberta d'Addio \_2027

*Consigliere*  
Davide A. Capuano \_3477

## Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna \_2359  
Luca Briasco \_3581  
Antonella Colmignoli \_4986  
Viviana Di Felice \_3761  
Laura Lo Prato \_3992

## Coadiutori parlamentari

Antonina Celi \_4695  
Silvia Perrella \_2873  
Antonia Salera \_3414

## Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare*  
*Interprete Coordinatore*  
Paola Talevi \_2482

*Coadiutore parlamentare*  
Adele Scarpelli \_4529

## Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher \_3397  
Claudio Olmeda \_3416  
Cristina Sabatini \_2571  
Angela Scaramuzzi \_3417

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva - COM (2010) 184 def.	"	1
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (doc. XII n. 693)	"	19
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva	"	35
Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi	"	39



## NOTA ILLUSTRATIVA

Le conseguenze di eventuali disastri nucleari hanno quasi sempre carattere transfrontaliero. Esse causano, in genere, un rilascio prolungato di sostanze radioattive, che si disperdono su lunghe distanze e interessano territori molto vasti. Gli incidenti di questo tipo possono quindi trasformarsi in catastrofi di dimensioni internazionali.

Dopo il disastro nucleare di Chernobyl del 1986, l'allora Comunità europea mise a punto delle norme che stabilivano i limiti di contaminazione per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare, come pure delle modalità per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva<sup>1</sup>.

È, infatti, di fondamentale importanza disporre di normative chiare che le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri possano facilmente applicare nel caso di contaminazione radioattiva di taluni prodotti alimentari a seguito di un eventuale disastro nucleare.

La normativa europea riguardante la soglia massima di radioattività consentita negli alimenti è definita dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva; dal regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva; e dal regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione.

I tre regolamenti sopra citati sono stati adottati sulla base del combinato disposto degli articoli 30 e 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). L'articolo 30 prevede l'emanazione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni. L'articolo 31 stabilisce, invece, la procedura da seguire per l'adozione delle suddette norme fondamentali; esso, infatti, statuisce che: "*Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. Dopo la consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.*"

---

<sup>1</sup> Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987.

Poiché la Commissione ritiene opportuno procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche al fine di garantirne la chiarezza e l'immediata comprensione, essa ha avviato la codificazione<sup>2</sup> dei tre summenzionati regolamenti, presentando una proposta pertinente all'autorità legislativa. Il nuovo regolamento dovrebbe sostituire i vari atti in esso incorporati.

Nel corso del procedimento legislativo, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di competenze di esecuzione che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. Si è ritenuto, pertanto, necessario inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale regolamento al fine di motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione. Poiché a seguito dell'inserimento di tale considerando la Commissione è andata oltre la mera codificazione, si può dire che essa abbia presentato una proposta recante una modificazione sostanziale della precedente disciplina inerente i livelli massimi di radioattività consentita negli alimenti.

È risultato opportuno, pertanto, convertire la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 in una rifusione, al fine di introdurre le modifiche necessarie.

Dopo l'esito favorevole del parere del Comitato economico e sociale europeo, che si è espresso a tal proposito il 15 settembre 2010, la proposta di regolamento di rifusione è stata presentata al Parlamento europeo; infatti, ai sensi del già citato articolo 31 del trattato EURATOM, occorre che il Consiglio, prima di deliberare, consulti il Parlamento europeo per acquisirne il parere non vincolante. Tale proposta ha costituito oggetto di analisi in seno alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, che si è pronunciata in prima lettura il 13 gennaio 2011. Il 15 febbraio successivo, la proposta di regolamento è stata esaminata dal Parlamento europeo riunito in seduta plenaria, il quale, alla luce delle numerose proposte emendative formulate già in seno alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, ha approvato una risoluzione legislativa. Il Parlamento europeo ha deliberato con 555 voti favorevoli, 62 contrari e 40 astensioni.

Sebbene si trattasse di una proposta di regolamento di rifusione, il Parlamento europeo ha comunque proposto numerosi emendamenti al fine di assicurare la certezza legale e la coerenza del testo.

Per assicurare un alto livello di protezione della salute dei cittadini europei nell'eventualità di una contaminazione radioattiva dei cibi è stato proposto di modificarne la base giuridica così da fornire all'Unione europea, e segnatamente al Parlamento europeo, un ruolo più rilevante in una materia così delicata per la salute pubblica dei cittadini. Secondo il Parlamento europeo, infatti, continuare a seguire la base giuridica tracciata dai summenzionati articoli 30 e 31 del trattato EURATOM significherebbe ridurre ai minimi termini l'elemento "comunitario" del processo

---

<sup>2</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla codificazione della normativa comunitaria, COM (2001) 645 def.

decisionale europeo a favore dell'elemento "intergovernativo", lasciando quindi ampi margini di manovra ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.

Pertanto, in sostituzione degli articoli 30 e 31 del trattato EURATOM, negli emendamenti 2 e 4 proposti dal Parlamento europeo si fa riferimento agli articoli 168 e 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 168, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione europea deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana; in particolare, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), prevede l'adozione di *"misure comuni nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica"*. Allo stesso modo, l'articolo 169 dispone che *"1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, adottano le misure di cui al paragrafo 2"*. Tuttavia, l'emendamento 4 aggiunge che anche *"gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e gli alimenti per animali"*.

È stata, poi, messa in evidenza la necessità di specificare meglio il ruolo della Commissione europea. Sarebbe opportuno, infatti, razionalizzare la procedura prevista in caso di emergenza nucleare, conferendo un ruolo da supervisore alla Commissione e una portata rilevante agli atti da essa adottati in un tale contesto. A questo fine, si suggerisce di prevedere che la Commissione possa avere facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di prodotti alimentari e alimenti per animali e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari (emendamento 7).

Questa idea viene poi ripresa negli emendamenti 22, 23, 24 e 25, che mirano, appunto, a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, sia per tener conto di qualsiasi nuovo dato scientifico che in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica. Sostanzialmente, si prevede che tale potere sia attribuito alla Commissione per cinque anni e che essa debba presentare una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni; la delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, che devono comunque essere informati mediante notifica della Commissione circa qualsiasi atto delegato che questa adotti.

Sulla base dell'emendamento 19, si suggerisce, inoltre, che la Commissione possa essere assistita nell'esercizio di questo suo compito da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato dovrebbero essere scelti in base a criteri scientifici ed i loro nominativi dovrebbe essere resi pubblici dalla Commissione.

Il Parlamento europeo ha anche proposto un emendamento volto ad adeguare il ruolo ed i margini di manovra degli Stati membri in caso di crisi da contaminazione radioattiva degli alimenti, con l'obiettivo di salvaguardare al meglio gli interessi dei cittadini attraverso una gestione a livello europeo della crisi. Con l'emendamento 27 si propone, infatti, che in casi del genere gli Stati membri possano agire per quel che concerne l'organizzazione di un sistema di controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002<sup>3</sup>.

L'emendamento 28 riguarda, invece, gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi stabiliti e non possano quindi essere immessi sul mercato. A tal proposito, entro il mese di marzo 2012, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al consiglio una relazione circa un eventuale sistema di indennizzo basato sul principio "chi inquina paga".

Allo stesso modo, sulla base dell'emendamento 29, si suggerisce che la Commissione presenti, entro il mese di marzo 2012, una seconda relazione sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, figuranti negli allegati I e III della proposta di regolamento, e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.

---

<sup>3</sup> Il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone, infatti, che: "*Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*"



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2010  
COM(2010)184 definitivo

2010/0098 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO**

**che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva**

**(rifusione)**

## RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
2. La Commissione ha avviato la codificazione<sup>2</sup> del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione<sup>3</sup> ed è stata presentata una proposta pertinente all'autorità legislativa. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati<sup>4</sup>.
3. Nel corso del procedimento legislativo, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di competenze di esecuzione, che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06, si è ritenuto necessario inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale regolamento, per motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione. Poiché l'inserimento di tale considerando rappresenta una modificazione sostanziale e va pertanto oltre la mera codificazione, occorre applicare il punto 8<sup>5</sup> dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi<sup>6</sup>.
4. A norma del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione, non appena venga informata di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti

---

<sup>1</sup> COM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

<sup>3</sup> COM(2007) 302 definitivo.

<sup>4</sup> Allegato IV della presente proposta.

<sup>5</sup> *“Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie”.*

<sup>6</sup> *“Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospenso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale”.*

di contaminazione radioattiva. Il periodo di validità di tale regolamento è per quanto possibile limitato e non deve superare tre mesi. Entro un mese dall'adozione e previa consultazione degli esperti, la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento precedentemente adottato, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, basata sull'articolo 31 del trattato Euratom, ai fini della protezione sanitaria della popolazione. È pertanto urgente che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di adottare dette misure adattate entro tale breve termine. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato, a cui non si applichi tale riserva di esercizio di competenze di esecuzione.

5. È pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 in una rifusione, al fine di introdurre le modifiche necessarie.

Proposta di

## REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

**che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva**

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>7</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>8</sup>,

considerando quanto segue:

↕ nuovo

- (1) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>9</sup>, è stato modificato in modo sostanziale<sup>10</sup>. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, a fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>11</sup> e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>8</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>9</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

<sup>10</sup> V. allegato IV.

<sup>11</sup> GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

<sup>12</sup> GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

---

↓ 3954/87 considerando (1)  
(adattato)

- (2) L'articolo 2, lettera b), del trattato prescrive che  il Consiglio stabilisce  norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e  vigila  sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III, del trattato.
- 

↓ 3954/87 considerando (2)  
(adattato)

- (3) In data 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive<sup>13</sup> che fissano norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva  96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti<sup>14</sup> ; l'articolo  50, paragrafo 2  di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.
- 

↓ 3954/87 considerando (3)

- (4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.
- 

↓ 3954/87 considerando (4)  
(adattato)

- (5)  Sono state adottate  misure<sup>15</sup> al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti  nell'Unione  soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
- 

↓ 3954/87 considerando (5)  
(adattato)

- (6) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità  europea dell'energia atomica  , in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.
- 

<sup>13</sup> GU 11 del 20.2.1959, pag. 221/59.

<sup>14</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>15</sup> Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio ( GU L 371 del 30.12.1987, pag.  14).

---

↓ 3954/87 considerando (6)  
(adattato)

- (7) La Commissione  deve essere  informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione  87/600/Euratom  del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva<sup>16</sup> o in applicazione della convenzione  dell'AIEA  sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

---

↓ 3954/87 considerando (7)  
(adattato)

- (8) La Commissione, se lo richiederanno le circostanze,  deve adottare  un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti.

---

↓ 3954/87 considerando (8)

- (9) Sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per fissare livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

---

↓ 3954/87 considerando (9)

- (10) Tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale e rispecchiano al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali.

---

↓ 3954/87 considerando (10)

- (11) Tuttavia, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e stabilire quindi una procedura che consenta di adeguare rapidamente tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare specifico o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

---

↓ 3954/87 considerando (11)  
(adattato)

- (12) Un regolamento che fissi i livelli massimi ammissibili  dovrebbe permettere  inoltre di mantenere l'unicità del mercato  interno  e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno  dell'Unione .

---

<sup>16</sup>  GU L 371 del 30.12.1987, pag.  76.

---

↓ 3954/87 considerando (12)

- (13) Onde facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

---

↓ 944/89 (adattato)

- (14) I prodotti alimentari  da considerare prodotti alimentari secondari  sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione.

---

↓ nuovo

- (15) È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente la competenza di confermare le misure proposte dalla Commissione nel primo mese successivo a un incidente nucleare o a un'emergenza radioattiva. La relativa proposta per l'adattamento o la conferma delle misure di cui al regolamento adottato dalla Commissione, e in particolare per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, deve essere basata sull'articolo 31 del trattato, ai fini della protezione sanitaria della popolazione, fatta salva la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si possa far ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato.

---

↓ 3954/87 considerando (13)  
(adattato)

- (16) Il rispetto dei livelli massimi consentiti  dovrebbe  essere sottoposto ad adeguati controlli,

---

↓ 3954/87

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

---

↓ 3954/87 (adattato)  
→<sub>1</sub> Rettifica, GU L 18 del  
22.1.1998, pag. 74

2. Ai fini del presente regolamento, ☒ si applicano le seguenti definizioni: ☒

- a) per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione,
- b) per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

### *Articolo 2*

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema ☒ della Comunità europea dell'energia atomica ☒ per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla →<sub>1</sub> convenzione dell'AIEA ← del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili ☒ per i prodotti alimentari ☒ di cui all'allegato I ☒ o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III ☒ possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

---

↓ 3954/87

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

### *Articolo 3*

---

↓ 3954/87 (adattato)

1. Previa consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato ☒, qui di seguito denominato “gruppo di personalità” ☒, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dalla sua adozione.

---

↓ 3954/87

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

---

↓ 3954/87 (adattato)

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I  e nell'allegato III  continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta in quanto non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

---

↓ 3954/87

#### *Articolo 4*

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

#### *Articolo 5*

---

↓ 3954/87 (adattato)

1. Per accertarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I  e III  tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato I  e all'allegato III  possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

#### *Articolo 6*

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

---

↓ 944/89 art. 1 (adattato)

#### *Articolo 7*

Un  elenco dei prodotti alimentari secondari, è riportato nell'allegato II.

---

↓ 2218/89 art. 2 (adattato)

#### Articolo 8

Le modalità di attuazione del presente regolamento, e l'adattamento dell'elenco dei prodotti alimentari secondari di cui all'allegato II nonché i livelli massimi di radioattività ad essi applicabili e i livelli massimi di radioattività applicabili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>17</sup> del Consiglio, che si applica per analogia. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato *ad hoc*.

---

↓

#### Articolo 9

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

---

↓ 3954/87 (adattato)

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>17</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
[...]

## ALLEGATO I

### LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bg/kg)

	Prodotti alimentari <sup>18</sup>			
	Alimenti per lattanti <sup>19</sup>	Prodotti lattiero-caseari <sup>20</sup>	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ☒ <sup>21</sup> ☒	Alimenti liquidi <sup>22</sup>
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 <sup>23</sup>	400	1 000	1 250	1 000

<sup>18</sup> Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

<sup>19</sup> Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

<sup>20</sup> Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

<sup>21</sup> I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti ☒ all'allegato II ☒.

<sup>22</sup> Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

<sup>23</sup> Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

↓ 944/89 art. 1 e allegato

## ALLEGATO II

### ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

↓ 944/89 art. 2

Per i prodotti alimentari secondari di cui al presente allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I o a norma dei regolamenti adottati in virtù dell'articolo 3.

↓ 944/89 art. 1 e allegato  
(adattato)

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 ☒ 59 50 ☒	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 ☒ 90 70 ☒	Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
☒ ex ☒ 0712 ☒ 39 ☒ 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Mate
0904	Pepe (del genere «Piper» ); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia

0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20	Farine, e semolini ☒ e polveri ☒ di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e ☒ oleoresine (per esempio, ☒ balsami, naturali)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	☒ Verdura, ☒ frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; ☒ oleoresine di estrazione; ☒ resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti

---

**ALLEGATO III**

**LIVELLI MASSIMI DI RADIOATTIVITÀ (CESIO-134 E CESIO-137) NEGLI ALIMENTI  
PER ANIMALI**

Animale	Bq/kg <sup>24 25</sup>
Maiali	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

---

---

<sup>24</sup> I presenti livelli costituiscono uno strumento per contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per gli alimenti; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

<sup>25</sup> Tali livelli si riferiscono agli alimenti per animali pronti per il consumo.



## **ALLEGATO IV**

### **Regolamenti abrogati**

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio	(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)
Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio	(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione	(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)
Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione	(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

---

## ALLEGATO V

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Presente regolamento
Articoli da 1 a 5			Articoli da 1 a 5
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 6, paragrafo 2
	Articolo 1		Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 2		Allegato II
		Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 7			Articolo 8
—	—	—	Articolo 9
Articolo 8			Articolo 10
Allegato			Allegato I
	Allegato		Allegato II
		Allegato	Allegato III
—	—	—	Allegato IV
—	—	—	Allegato V

**Radioattività per i prodotti alimentari \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0184),
  - vista la consultazione del Parlamento da parte del Consiglio (C7-0137/2010),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010<sup>1</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - vista la lettera del 29 giugno 2010 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti gli articoli 87, 55 e 37 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7\_TC1-COD(2010)0098)

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (EU) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)**

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b)*,

**[Emendamento 32]**

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:(1) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>4</sup>, è stato modificato in modo sostanziale<sup>5</sup>. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, a fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>6</sup> e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione<sup>7</sup>.

■

**[Emendamento 2]**

---

<sup>1</sup> Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> GU C ...

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011.

<sup>4</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

<sup>5</sup> V. allegato IV.

<sup>6</sup> GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

<sup>7</sup> GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

- (2) *Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.*

**[Emendamento 3]**

- (3) In data 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato le direttive<sup>1</sup> che fissano le norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti<sup>2</sup>; l'articolo 50, paragrafo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.
- (4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario; *anche il suolo era stato contaminato a causa della ricaduta radioattiva, il che ha aumentato la radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli destinati all'alimentazione provenienti dalle aree colpite.*

**[Emendamento 4]**

- (5) Delle misure sono state adottate<sup>3</sup> al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
- (6) *Un livello elevato di protezione della salute umana è uno degli obiettivi che l'Unione intende realizzare quando definisce ed attua le sue politiche. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e gli alimenti per animali.*

**[Emendamento 5]**

- (7) È necessario istituire un sistema che consenta *all'Unione*, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde *assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica.*

**[Emendamento 6]**

---

<sup>1</sup> GU 11 del 20.2.1959, pag. 221/59.

<sup>2</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>3</sup> Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14).

- (8) La Commissione dovrebbe essere informata di ogni incidente nucleare o del rilevamento di livelli insolitamente elevati di radioattività conformemente alla decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva<sup>1</sup> o in applicazione della convenzione dell'AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.
- (9) La Commissione, **■** dovrebbe *applicare immediatamente i* livelli massimi ammissibili prestabiliti *di contaminazione radioattiva ad un incidente nucleare o ad una emergenza radiologica specifici*.

**[Emendamento 7]**

- (10) *La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di prodotti alimentari e alimenti per animali (allegati I e III) e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari (allegato II). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.*

**[Emendamento 8]**

**■**

**[Emendamento 9]**

- (11) I livelli massimi ammissibili *di contaminazione radioattiva dovrebbero essere regolarmente rivisti per tener* debitamente conto dei più recenti *progressi e* pareri scientifici disponibili a livello internazionale, *rispecchiare* l'esigenza di assicurare il pubblico *e garantire allo stesso un livello elevato di protezione, e* evitare divergenze nelle prassi normative internazionali.

**[Emendamento 10]**

- (12) *Si deve riconoscere che i livelli di radioattività dovuti a contaminazione in seguito ad un incidente nucleare o ad ogni altro caso di emergenza radiologica dovrebbero essere presi in considerazione insieme ai livelli naturali di radioattività già presenti, che talvolta possono superare i limiti di sicurezza stabiliti.*

**[Emendamento 11]**

- (13) *Gli allegati I, II e III dovrebbero tenere presente l'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi durante la durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio da isotopi di iodio, la radioattività di questi prodotti dovrebbe essere costantemente monitorata.*

**[Emendamento 12]**

**■**

---

<sup>1</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

**[Emendamento 13]**

**[Emendamento 14]**

**[Emendamento 15]**

- (14) I prodotti alimentari da considerare prodotti alimentari secondari sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione.



**[Emendamento 16]**

- (15) *Si applicano i principi generali della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 21 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*<sup>1</sup>. Il rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbe essere sottoposto ad adeguate verifiche e a controlli ufficiali da parte degli Stati membri, come previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002,

**[Emendamento 17]**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in ogni altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione;
  - b) per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - una comunicazione ufficiale di incidente o di ogni altro caso di emergenza radiologica che comporti che i livelli massimi ammissibili di contaminazione

---

<sup>1</sup> *GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.*

radioattiva per i prodotti alimentari di cui all'allegato I, o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III, rischiano di essere raggiunti o siano stati raggiunti, adotta immediatamente *una decisione che dichiara l'incidente nucleare o l'emergenza radiologica e applica* detti livelli massimi ammissibili.

**[Emendamento 18]**

2. Il periodo di validità *della decisione di cui al* paragrafo 1 ■ non supera tre mesi ■ .

**[Emendamento 19]**

3. *Ai fini del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato sono scelti in base a criteri scientifici. La Commissione rende pubblica la composizione del comitato di esperti e la dichiarazione d'interesse dei suoi membri.*

**[Emendamento 20]**

■

**[Emendamento 21]**

■

**[Emendamento 22]**

Articolo 3

1. Per *tener* conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, *o, se necessario dopo un incidente nucleare o ogni altro caso di emergenza radiologica*, la Commissione *adegua gli allegati I, II e III mediante atti delegati conformemente all'articolo 4 e alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6*

■

**[Emendamento 23]**

Articolo 4

*Esercizio della delega*

1. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ...\*.* La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 5.

2. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

---

\* *Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

3. *Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6.*

[Emendamento 24]

#### *Articolo 5*

##### *Revoca della delega*

1. *La delega del potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

2. *L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.*

3. *La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

[Emendamento 25]

#### *Articolo 6*

##### *Obiezioni agli atti delegati*

1. *Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.*

*Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.*

2. *Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*

*L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.*

3. *Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.*

[Emendamento 26]

#### *Articolo 7*

1. *Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in una decisione adottata in conformità dell'articolo 2.*

*Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari o agli alimenti per animali importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione.*

**[Emendamento 27]**

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

3. *Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.*

**[Emendamento 28]**

4. *Entro marzo 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza di un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi ammissibili stabiliti e non possano quindi essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio "chi inquina paga". La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che istituisca detto meccanismo.*

**[Emendamento 33 + emendamento orale]**

Articolo 8

Un elenco dei prodotti alimentari secondari, è riportato nell'allegato II.



**[Emendamento 29]**

Articolo 9

1 *Entro marzo 2012, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, figuranti agli allegati I e III, e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.*

2. *La relazione esamina in particolare la conformità dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva con il limite di dose efficace pari a 1 mSv/y per quanto concerne il pubblico, secondo le condizioni stabilite dalla direttiva 96/29/Euratom e prende in considerazione la possibile inclusione di ulteriori radionuclidi rilevanti negli allegati I e III. Nella valutazione dei livelli, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia opportuno fissare i livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione.*

**[Emendamento 30]**

## Articolo 10

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

## Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

### LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bq/kg)

	Prodotti alimentari <sup>1</sup>			
	Alimenti per lattanti <sup>2</sup>	Prodotti lattiero-caseari <sup>3</sup>	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari <sup>4</sup>	Alimenti liquidi <sup>5</sup>
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 <sup>6</sup>	400	1 000	1 250	1 000

<sup>1</sup> Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

<sup>2</sup> Per alimenti per lattanti si intendono *le formule per lattanti, compreso il latte di formula, le formule di proseguimento e* i prodotti alimentari *equivalenti* destinati a lattanti *di età inferiore ai dodici mesi*, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

**[Emendamento 31]**

<sup>3</sup> Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

<sup>4</sup> I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.

<sup>5</sup> Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

<sup>6</sup> Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

## ALLEGATO II

### ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

Per i prodotti alimentari secondari di cui al presente allegato, i livelli massimi ammissibili da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I o a norma *delle decisioni adottate* in virtù dell'*articolo 2*.

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 59 50	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 90 70	Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
ex 0712 39 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Mate
0904	Pepe (del genere «Piper» ); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

1106 20	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio, balsami, naturali)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	Verdura, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; oleoresine di estrazione; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti

### ALLEGATO III

#### LIVELLI MASSIMI DI RADIOATTIVITÀ (CESIO-134 E CESIO-137) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Animale	Bq/kg <sup>1, 2</sup>
Maiali	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

---

<sup>1</sup> I presenti livelli costituiscono uno strumento per contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per gli alimenti; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

<sup>2</sup> Tali livelli si riferiscono agli alimenti per animali pronti per il consumo.

## ALLEGATO IV

### Regolamenti abrogati

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio	(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)
Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio	(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione	(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)
Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione	(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Presente regolamento
Articoli 1 e 2			Articoli 1 e 2
Articolo 5			Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 7, paragrafo 2
	Articolo 1		Articolo 8, paragrafo 1
	Articolo 2		Allegato II
		Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1
■			Articolo 9
—	—	—	Articolo 10
Articolo 8			Articolo 11
Allegato			Allegato I Allegato II
	Allegato		Allegato III
		Allegato	Allegato III
—	—	—	Allegato IV
—	—	—	Allegato V

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva» (rifusione)**

COM(2010) 184 definitivo — 2010/0098 (CNS)

(2011/C 48/28)

Relatrice: **Pirkko RAUNEMAA**

La Commissione, in data 27 aprile 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di regolamento (Euratom) del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)*

COM(2010) 184 definitivo - 2010/0098 (CNS).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 agosto 2010.

Alla sua 465a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 settembre 2010, (seduta del 15 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 127 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Le ricadute radioattive hanno quasi sempre carattere transfrontaliero. Esse causano un rilascio prolungato di sostanze radioattive, che si disperdono su lunghe distanze e interessano territori molto vasti. Gli incidenti di questo tipo possono quindi trasformarsi in catastrofi di dimensioni internazionali.

1.2 È perciò fondamentale disporre di normative chiare e aggiornate che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri possano facilmente applicare nel caso di ricadute radioattive. Per questo motivo risulta sia opportuno che necessario procedere ad una riforma della legislazione in vigore.

1.3 Dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986, la Comunità ha messo a punto delle norme che stabiliscono i limiti di contaminazione per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare<sup>(1)</sup>, come pure delle modalità per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva<sup>(2)</sup>. La validità dei livelli ammissibili è stata riveduta per l'ultima volta nel 1995 dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom. Pertanto i livelli ammissibili andrebbero ora nuovamente sottoposti a verifica.

1.4 L'UE ha creato un organo di valutazione dei rischi efficiente e riconosciuto a livello internazionale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002). Il compito dell'EFSA dovrebbe essere esteso alla valutazione sanitaria dei residui radioattivi nei

prodotti alimentari e negli alimenti per animali, e la Commissione dovrebbe sottoporre a verifica i dispositivi esistenti.

1.5 Per garantire un grado elevato di controllo dei livelli di radioattività nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, le autorità nazionali per la sicurezza alimentare dovrebbero essere legalmente autorizzate - accanto alle agenzie nazionali di protezione dalla radioattività - a sorvegliare i livelli massimi ammissibili di radioattività e a controllare le importazioni di prodotti alimentari e alimenti per animali qualora tali livelli vengano superati, senza dover richiedere conferma all'autorità di monitoraggio della radioattività.

1.6 La Commissione dovrebbe anche cercare di garantire, nel quadro delle disposizioni e degli orientamenti del proprio *Codex Alimentarius*, che vengano adottate normative internazionali riguardanti la presenza di ricadute radioattive e i loro effetti sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali, nonché determinare quali istituzioni dovranno essere principalmente responsabili per il controllo alle frontiere delle importazioni e delle esportazioni nell'Unione europea in caso di incidente.

1.7 Dato che l'acqua è uno dei principali ingredienti dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, anch'essa avrebbe dovuto figurare negli allegati del regolamento. Inoltre le relative disposizioni dovrebbero applicarsi anche a tutti gli altri usi dell'acqua potabile e non solo a quella utilizzata nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, e successive modifiche.

<sup>(2)</sup> Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987.

1.8 Quando si verificano incidenti nucleari, è importante cercare di influire sul comportamento delle persone, inducendole a scegliere alimenti e bevande sicuri o meno pericolosi. Alle autorità nazionali e alle organizzazioni del settore spetta la responsabilità di fornire indicazioni ed effettuare azioni di sensibilizzazione.

## 2. Introduzione

### 2.1 Contesto

2.1.1 A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario.

2.1.2 Per la prima volta furono adottate misure tempestive a livello comunitario per affrontare questo tipo di incidenti nucleari, che causano l'immissione prolungata di composti radioattivi in grado di disperdersi su lunghe distanze e di avere effetti potenziali su territori molto vasti.

2.1.3 In passato, solo una volta il Comitato si è espresso sulla questione della radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva<sup>(3)</sup>. Quel parere, tuttavia, poteva costituire soltanto un punto di vista iniziale, dato che la Commissione doveva ancora proporre dei livelli massimi ammissibili di radioattività. La presente consultazione offre quindi al Comitato l'opportunità di formulare un parere più aggiornato su questo tema.

### 2.2 Quadro giuridico

2.2.1 Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, stabilisce la procedura per adottare i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Esso è stato modificato in modo sostanziale nel corso degli anni<sup>(4)</sup>. I livelli massimi ammissibili «di riferimento» erano stati fissati in allegati separati nel quadro della seconda modifica al regolamento.

2.2.2 Qualora la Commissione venga informata di un incidente o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva nel corso del quale i livelli massimi ammissibili possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, essa adotta un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili. Il periodo di validità di tale regolamento è per quanto possibile limitato e non deve superare i tre mesi.

<sup>(3)</sup> CES 480/87, GU C 180 dell'8.7.1987, pagg. 20-25.

<sup>(4)</sup> Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione e regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

2.2.3 La Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del primo regolamento entro un mese dalla sua adozione e previa consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom. Anche il periodo di validità di questo secondo regolamento è limitato. Ciò non pregiudica tuttavia la possibilità che a lungo termine, dopo l'incidente o l'emergenza radioattiva, si faccia ricorso ad altri atti normativi o a un'altra base giuridica per il controllo dei prodotti alimentari o degli alimenti per animali immessi sul mercato.

2.2.4 I livelli massimi ammissibili fissati negli allegati al regolamento possono essere rivisti o completati in base al parere di esperti ai sensi dell'articolo 31. La validità dei livelli massimi ammissibili stabiliti è stata esaminata per l'ultima volta nel 1995 dal gruppo di esperti di cui all'articolo 31, alla luce delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti<sup>(5)</sup>.

2.2.5 Per quanto riguarda le importazioni, l'UE ha adottato misure intese a garantire che i prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

2.2.6 In caso di emergenza radioattiva gli Stati membri sono tenuti a scambiare informazioni tramite il sistema «Ecurie» (Sistema comunitario di scambio di informazioni radiologiche urgenti)<sup>(6)</sup>. Il sistema impone che, se uno Stato membro decide di prendere misure di portata generale per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva, esso dovrà notificare immediatamente tali misure alla Commissione e agli Stati membri che siano o possano essere interessati da dette misure ed indicare i motivi per cui dette misure sono state prese. Tali informazioni devono comprendere la natura dell'evento, il momento e il luogo preciso in cui si è verificato, nonché l'installazione o l'attività di cui trattasi; la causa e lo sviluppo prevedibile dell'incidente; le misure protettive prese o previste, come pure i valori misurati sui generi alimentari, sui mangimi, sull'acqua potabile e sull'ambiente.

### 2.3 Il documento della Commissione

2.3.1 La Commissione ha avviato la codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e delle successive modifiche.

2.3.2 Nel corso del procedimento legislativo, tuttavia, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva, a favore del Consiglio, una riserva di esercizio di competenze di esecuzione che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87.

<sup>(5)</sup> Articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

<sup>(6)</sup> Cfr. nota 2.

2.3.3 Poiché l'inserimento di tale considerando rappresenta una modificazione sostanziale e va pertanto oltre la mera codificazione, è stato giudicato opportuno convertire la codificazione in una rifusione al fine di introdurre le modifiche necessarie.

2.3.4 Nel considerando 15 della proposta viene menzionata la possibilità che, in talune circostanze, il Consiglio, invece della Commissione, si riservi la facoltà di adottare immediatamente misure adeguate che, in un arco di tempo molto limitato, rendano applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva.

### 3. Valutazione

3.1 È fondamentale disporre di normative chiare e aggiornate che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri possano facilmente applicare nel caso di ricadute radioattive. Per questo motivo risulta sia opportuno che necessario procedere ad una riforma della legislazione in vigore. Inoltre, la probabilità che si verifichino incidenti nelle centrali nucleari o altri fenomeni di ricadute radioattive potrebbe aumentare nell'UE, tra l'altro per l'invecchiamento delle centrali esistenti, la costruzione di numerosi nuovi impianti e il rischio di altri incidenti imprevedibili.

3.2 Le ricadute radioattive interessano quasi sempre territori molto vasti, e il trasporto su lunghe distanze non ne diminuisce necessariamente l'intensità in misura significativa. Questi eventi possono pertanto trasformarsi in catastrofi sanitarie e ambientali su scala internazionale.

3.3 Rispetto al 1986, l'UE dispone ora di un organo di valutazione dei rischi efficiente e riconosciuto a livello internazionale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (regolamento (CE) n. 178/2002). I residui radioattivi nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali sono paragonabili ai contaminanti alimentari. Perciò ci si sarebbe potuti aspettare che

all'EFSA venisse affidato il compito della valutazione sanitaria di tali residui. Nella proposta in esame, tuttavia, la Commissione mantiene i dispositivi già esistenti, in alcuni casi risalenti a qualche decennio fa, senza ulteriori considerazioni o giustificazioni.

3.4 Quando si verificano incidenti nucleari, è importante cercare di influire sul comportamento delle persone, inducendole a scegliere alimenti e bevande sicuri o meno pericolosi. Inoltre, i produttori agricoli devono in ogni caso essere informati sui livelli di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali nelle situazioni di crisi. A questo proposito le autorità nazionali e le organizzazioni del settore possono svolgere un ruolo guida nel fornire indicazioni ed effettuare azioni di sensibilizzazione.

3.5 È ora essenziale rifondere le disposizioni in materia di ricadute radioattive e livelli di radioattività in modo tale che la loro attuazione a livello dell'UE e degli Stati membri risulti più facile e più chiara.

3.6 I livelli massimi ammissibili di radioattività devono essere adeguati alle esigenze delle categorie più vulnerabili della popolazione: ad esempio, agli alimenti per l'infanzia andrebbero applicati valori più rigorosi di quelli vigenti per i prodotti alimentari destinati al consumo generale.

3.7 I materiali radioattivi possono contaminare le acque di superficie in occasione di test nucleari e anche nel quadro dell'utilizzo dell'energia nucleare e di sostanze radioattive in campo sanitario, industriale e della ricerca. Benché in circostanze normali si tratti di quantità trascurabili, la situazione può cambiare nel caso di un incidente radioattivo. Perciò, dato che l'acqua è uno dei principali ingredienti dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa avrebbe dovuto figurare negli allegati al regolamento.

Bruxelles, 15 settembre 2010

*Il presidente*  
del Comitato economico e sociale europeo  
Mario SEPI



## I

*(Comunicazioni)*

PARLAMENTO EUROPEO  
CONSIGLIO  
COMMISSIONE

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE****del 28 novembre 2001****ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi***(2002/C 77/01)*

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Edimburgo nel dicembre 1992 ha sottolineato l'importanza per la Comunità di rendere la legislazione comunitaria più accessibile e comprensibile.

(2) Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>, la quale consente di migliorare notevolmente la leggibilità degli atti normativi che sono stati oggetto di numerose modificazioni.

(3) L'esperienza rivela tuttavia che spesso, nonostante l'applicazione del metodo accelerato, la presentazione di proposte di codificazione ufficiale da parte della Commissione e l'adozione dei relativi atti di codificazione ufficiale da parte del legislatore sono ritardate proprio dal fatto che nel frattempo sono state adottate nuove modificazioni dell'atto normativo in oggetto, con conseguente riavvio dei lavori di codificazione.

(4) È pertanto opportuno, segnatamente per gli atti normativi oggetto di frequenti modificazioni, fare ricorso ad una tecnica legislativa che consenta di modificare e di codificare gli atti in un unico testo legislativo.

(5) Nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo precedente, la tecnica della rifusione rende possibile l'adozione di un unico testo legislativo che, al tempo stesso, introduce la modificazione voluta, la codifica integrandola nelle disposizioni dell'atto precedente che restano immutate, e abroga quest'ultimo.

(6) Evitando la proliferazione di atti modificativi isolati che rendono spesso difficilmente comprensibili le normative, la tecnica della rifusione rappresenta quindi uno strumento adeguato per assicurare la leggibilità della legislazione comunitaria in modo permanente e globale.

(7) Il ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi è una delle iniziative delle istituzioni per rendere più accessibile la legislazione comunitaria, fra le quali l'adozione del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale e la definizione, con l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 <sup>(2)</sup>, di orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

(8) Il Consiglio europeo riunito a Helsinki nel dicembre 1999 ha espresso l'auspicio che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concludano quanto prima un accordo interistituzionale ai fini del ricorso alla tecnica della rifusione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di determinare le modalità che, applicando il normale iter legislativo comunitario, consentano un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

2. La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il precedente.

3. L'oggetto di una proposta di rifusione presentata dalla Commissione sono le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente. A titolo accessorio, la proposta include la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e delle modificazioni sostanziali.

4. Ai fini del presente accordo si intende per:

— «atto precedente», un atto normativo vigente, come eventualmente modificato da uno o più atti modificativi,

— «modificazione sostanziale», una modificazione della sostanza dell'atto precedente, in contrapposizione agli adattamenti meramente formali o redazionali,

— «disposizione immutata», una disposizione dell'atto precedente che, pur essendo oggetto di eventuali adattamenti meramente formali o redazionali, non subisce modificazioni sostanziali.

Non costituisce rifusione un nuovo atto normativo che modifica, con l'unica eccezione delle disposizioni o formule uniformi, la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente che sostituisce ed abroga.

5. Il normale iter legislativo comunitario è integralmente rispettato.

6. La proposta di rifusione si conforma ai seguenti criteri:

a) la relazione illustrativa che accompagna la proposta:

i) menziona esplicitamente che si tratta di una proposta di rifusione e spiega i motivi di tale scelta;

ii) motiva tutte le modificazioni sostanziali proposte;

iii) indica con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate.

b) il metodo di presentazione concreta del testo legislativo proposto:

i) consente di identificare chiaramente le modificazioni sostanziali e i nuovi punti del preambolo rispetto alle disposizioni e ai punti del preambolo che restano immutati;

ii) per le disposizioni e i punti del preambolo che restano immutati è simile alla presentazione delle proposte di codificazione ufficiale degli atti legislativi.

7. Per assicurare la chiarezza e la certezza del diritto, gli atti di rifusione rispettano fra l'altro <sup>(1)</sup> le seguenti regole di tecnica legislativa:

a) il primo punto del preambolo afferma che il nuovo atto normativo costituisce una rifusione di quello precedente;

b) l'articolo che abroga l'atto precedente stabilisce che i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti all'atto di rifusione e vanno letti secondo una tavola di concordanza allegata;

c) inoltre, nell'atto di rifusione di una direttiva:

i) l'articolo abrogativo stabilisce che l'abrogazione fa salvi il termine di attuazione <sup>(2)</sup> imposto agli Stati membri e, eventualmente, il termine di applicazione che figurano nella direttiva abrogata dall'atto di rifusione;

ii) i termini di cui al punto i) sono riportati in un allegato, sotto forma di tavola;

iii) l'articolo relativo all'obbligo di attuazione <sup>(3)</sup> nel diritto nazionale di una direttiva oggetto di rifusione riguarda soltanto le disposizioni modificate in modo sostanziale, che vengono indicate con precisione. L'attuazione delle disposizioni, che restano immutate in detta direttiva, avviene a norma delle direttive precedenti.

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 negli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag 1).

<sup>(2)</sup> Ossia il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

<sup>(3)</sup> Ossia l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

8. Qualora durante il procedimento legislativo risultasse necessario introdurre nell'atto di rifusione modificazioni sostanziali di disposizioni che nella proposta della Commissione erano rimaste immutate, tali modificazioni saranno adottate secondo la procedura prevista dal trattato ai termini della base giuridica pertinente.

9. Un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamina la proposta di rifusione. Esso formula, con la massima tempestività un parere destinato alle suddette istituzioni sul fatto che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

10. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'accordo si applica a ogni proposta di rifusione presentata a partire dal momento in cui esso entra in vigore.


Trascorsi tre anni dell'entrata in vigore del presente accordo si procede a una valutazione della sua applicazione. A tale fine i servizi giuridici delle Istituzioni firmatarie dell'accordo presentano una relazione di valutazione e propongono, se del caso, i necessari adeguamenti.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilauno.

Per il Parlamento europeo  
La Presidente



Per il Consiglio  
Il Presidente



Per la Commissione  
Il Presidente



## DICHIARAZIONI

### Dichiarazione comune sul punto 2

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto che la rifusione può essere «verticale» (il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente) oppure «orizzontale» (il nuovo atto normativo sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia).

### Dichiarazione comune sul punto 4

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora una modificazione isolata all'interno di una disposizione ne modifichi di fatto la sostanza, detta disposizione è messa in evidenza come interamente modificata.

### Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul punto 6, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione prevede di indicare con caratteri su sfondo retinato, nei documenti «COM» che presenterà, modificazioni sostanziali ed i nuovi punti del preambolo.

### Dichiarazione comune sul punto 9

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rilevano che, per assicurare una corretta applicazione del presente accordo, occorre in particolare che i rispettivi servizi giuridici dispongano delle risorse umane adeguate affinché il numero dei loro rappresentanti nel gruppo consultivo sia tale da consentire un rapido esame delle proposte di rifusione presentate dalla Commissione, in vista di una quanto più sollecita trasmissione del parere alle istituzioni.